

Direttiva regionale in materia di impianti e attività in deroga ai fini delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/2006, e seguenti modificazioni e integrazioni, nonché per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per specifiche attività e per quelle di cui alla Parte II dell'All. IV della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni – Recepimento art. 271, comma 2, D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e seguenti modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte Quinta del decreto «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera»;

Richiamato l'articolo 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e successive modificazioni, ai sensi del quale l'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del d. lgs. stesso, le cui emissioni sono scarsamente rilevanti, comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato;

Richiamato l'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, e successive modificazioni, ai sensi del quale l'autorità competente può adottare, per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli; l'autorità competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del d.lgs. 152/2006, e successive modificazioni, all'adozione di tali autorizzazioni generali per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del decreto stesso;

portant directive régionale en matière d'installations et d'activités bénéficiant d'une dérogation pour ce qui est des émissions dans l'atmosphère, au sens de l'art. 272 du décret législatif n° 152/2006 modifié et complété, ainsi que de délivrance des autorisations générales pour des activités spécifiques et pour les activités visées à la deuxième partie de l'annexe IV de la cinquième partie dudit décret législatif – transposition du deuxième alinéa de l'art. 271 du décret législatif susmentionné.

LE GOUVERNEMENT RÉGIONAL

Vu le décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 portant dispositions en matière environnementale, modifié et complété, et notamment sa cinquième partie (Dispositions en matière de protection de l'air et de réduction des émissions dans l'atmosphère) ;

Rappelant le premier alinéa de l'art. 272 du décret législatif n° 152/2006 modifié, aux termes duquel l'autorité compétente peut prévoir, par un acte général, que les gestionnaires des installations ou des activités visés à la première partie de l'annexe IV de la cinquième partie dudit décret législatif et dont les émissions sont peu importantes, lui communiquent qu'ils relèvent de ladite liste ainsi que, à titre préventif, la date de mise en service de l'installation ou de démarrage de l'activité en cause, sauf disposition contraire fixée par ladite annexe ;

Rappelant le deuxième alinéa de l'art. 272 du décret législatif n° 152/2006 modifié, aux termes duquel l'autorité compétente peut adopter, pour des catégories particulières d'installations, définies en fonction du type et des modalités de production, des autorisations générales fixant les valeurs limites d'émission, les prescriptions, les délais de mise aux normes, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse, ainsi que la périodicité des contrôles. En tout état de cause, pour les installations et les activités visés à la deuxième partie de l'annexe IV de la cinquième partie dudit décret législatif, l'autorité compétente doit adopter les autorisations générales susmentionnées dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la cinquième partie du décret législatif n° 152/2006 modifié ;

Considerato che l'Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni suindicate è la Regione;

Richiamato l'articolo 271, comma 2, del d.lgs. 152/2006, e successive modificazioni, ai sensi del quale l'autorità competente stabilisce metodi di campionamento e analisi sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali, per gli impianti nuovi, così come definiti all'art. 268, comma 1, lettera m) del sopra richiamato decreto legislativo stesso;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse Idriche dell'Assessorato regionale Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto CERISE;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

1. di approvare la direttiva, che in allegato forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1), che stabilisce gli indirizzi e le procedure da seguire in materia di impianti e attività in deroga ai fini delle emissioni in atmosfera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e per il rilascio delle autorizzazioni in via generale per specifiche attività e per quelle di cui alla parte II dell'allegato IV della parte quinta del decreto legislativo stesso;

2. di stabilire che la predetta direttiva, costituisce autorizzazione generale per le attività di cui all'allegato 2) alla direttiva medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

3. di stabilire che con cadenza quinquennale, qualora necessario a seguito dell'evoluzione delle tecniche di controllo, con provvedimento dirigenziale sono aggiornate le metodiche analitiche indicate specificatamente per le singole attività nella modulistica allegata alla direttiva approvata con la presente deliberazione;

4. di stabilire, per uniformità di comportamento, che per

Considérant que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations susdites est la Région ;

Rappelant le deuxième alinéa de l'art. 271 du décret législatif n° 152/2006 modifié, aux termes duquel l'autorité compétente fixe les méthodes d'échantillonnage et d'analyse sur la base des normes techniques CEN ou, si celles-ci ne sont pas disponibles, des normes techniques ISO ou encore, si ces dernières ne sont pas non plus disponibles, sur la base des normes techniques nationales ou internationales, relatives aux nouvelles installations, telles qu'elles sont définies à la lettre m) du premier alinéa de l'art. 268 dudit décret législatif ;

Rappelant la délibération du Gouvernement régional n° 3817 du 21 décembre 2007 portant adoption du budget de gestion au titre de la période 2008/2010, attribution aux structures de direction des crédits et des objectifs de gestion y afférents et approbation des dispositions d'application ;

Vu l'avis favorable exprimé par le coordinateur du Département du territoire, de l'environnement et des ressources hydriques de l'Assessorat régional du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics, au sens des dispositions combinées de la lettre e) du premier alinéa de l'art. 13 et du deuxième alinéa de l'art. 59 de la loi régionale n° 45/1995, quant à la légalité de la présente délibération ;

Sur proposition de l'assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Alberto CERISE ;

À l'unanimité,

délibère

1. La directive figurant à l'annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente délibération fixe les lignes générales et les procédures à suivre en matière d'installations et d'activités bénéficiant d'une dérogation pour ce qui est des émissions dans l'atmosphère, aux termes des dispositions de l'art. 272 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 modifié, ainsi que de délivrance des autorisations générales pour des activités spécifiques et pour les activités visées à la deuxième partie de l'annexe IV de la cinquième partie dudit décret législatif ;

2. La directive susdite vaut autorisation générale pour les activités visées à son annexe 2, aux termes des dispositions de l'art. 272 du décret législatif n° 152 du 3 avril 2006 modifié ;

3. Les méthodes d'analyse indiquées au titre de chaque activité dans les formulaires annexés à la directive approuvée par la présente délibération sont mises à jour par acte du dirigeant tous les cinq ans, lorsque cela s'avère nécessaire du fait de l'évolution des techniques de contrôle ;

4. Par souci d'uniformité de comportement, pour le

il controllo delle emissioni in atmosfera di impianti nuovi, così come definiti all'art. 268, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/2006, e successive modificazioni, soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006, e successive modificazioni, le metodiche di analisi da applicare per i parametri sotto riportati sono quelle indicate nella tabella seguente:

contrôle des émissions dans l'atmosphère des nouvelles installations, telles qu'elles sont définies à la lettre m) du premier alinéa de l'art. 268 du décret législatif n° 152/2006 modifié et soumises à l'autorisation prévue par l'art. 269 de celui-ci, les méthodes d'analyse ci-après doivent être appliquées au titre des paramètres figurant dans le tableau ci-dessous :

Parametro	Metodi individuati da organismi scientifici
Portata, velocità, temperatura, pressione	UNI EN 10169
Polveri totali	UNI EN 13284-1
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058 (sostituisce la UNI 9969)
Acido nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903
Acido solforico (H ₂ SO ₄)	NIOSH 7903
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789
Ossidi di azoto (NO _x)	UNI EN 14792
Biossido di zolfo (SO ₂)	UNI 10393
Composti organici volatili (COV)	UNI EN 13526 UNI EN 12619

5. di stabilire che la presente deliberazione venga notificata a cura dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche agli uffici competenti in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, ai Comuni della Regione, alle Comunità Montane, all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta – Dipartimento di prevenzione, all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta, alle associazioni di categoria, ai titolari di nuovi impianti già autorizzati, e venga pubblicata sul B.U.R.;

5. La présente délibération doit être notifiée, par les soins de l'Assessorat du territoire, de l'environnement et des ouvrages publics, aux bureaux compétents en matière de protection de l'environnement et du territoire, aux Communes et aux Communautés de montagne de la Vallée d'Aoste, au Département de la prévention de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, à l'ARPE de la Vallée d'Aoste, aux associations catégorielles et aux titulaires des nouvelles installations déjà autorisées ; par ailleurs, elle doit être publiée au Bulletin officiel de la Région ;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.

6. La présente délibération ne comporte aucune dépense à la charge du budget de la Région.

ALLEGATO 1) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1326 DEL 09.05.2008

DIRETTIVA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI E ATTIVITÀ IN DEROGA AI FINI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, AI SENSI DELL'ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006, E S.M.I., NONCHÉ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN VIA GENERALE PER SPECIFICHE ATTIVITÀ E PER QUELLE DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALL. IV DELLA PARTE QUINTA DEL D. LGS. 152/2006, E S.M.I.

1. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva sono definite:

- 1.1. ATTIVITÀ AD EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI: tutte le attività elencate nella parte I dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., e riportate nell'allegato 1) alla presente direttiva. Non ricadono fra le attività di cui al presente punto 1.1.:
 - a) Le attività in cui si utilizzano le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61. Tali attività continuano ad essere assoggettate al regime di autorizzazione ordinario di cui all'art. 269 del d. lgs. 152/2006, e s.m.i.
- 1.2. ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 272 DEL D. LGS. 152/2006, E S.M.I.: tutte le attività e impianti elencati nella parte II dell'Allegato IV della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., compresi gli impianti termici civili sopra soglia di cui all'art. 281, comma 3, del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., e riportati nell'allegato 2. alla presente direttiva. Non rientrano fra le attività di cui al presente punto 1.2., ma continuano ad essere assoggettate al regime di autorizzazione ordinario di cui all'art. 269 del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., le seguenti:
 - a) Attività che emettono sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del d. lgs. 152/2006, e s.m.i.;
 - b) Attività che utilizzano, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61;
 - c) Attività comprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., concernente «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».
2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ AD EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI
 - 2.1. L'esercizio delle attività comprese nell'elenco dell'allegato 1) alla presente direttiva non richiede autorizzazione. I titolari delle attività sono esonerati dall'obbligo di qualsivoglia comunicazione o dichiarazione.
 - 2.2. Le disposizioni di cui al presente paragrafo 2. si applicano sia alle attività esistenti sia a quelle il cui esercizio abbia inizio successivamente all'entrata in vigore della presente direttiva.
3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 272 DEL D.LGS. 152/2006, E S.M.I.
 - 3.1. L'esercizio delle attività comprese nell'elenco dell'allegato 2) alla presente direttiva è autorizzato in via generale.
 - 3.2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha facoltà di ampliare l'elenco delle attività di cui all'allegato 2) alla presente direttiva adottando apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Tali autorizzazioni generali verranno adottate mediante deliberazione della Giunta regionale.
 - 3.3. Per le attività di cui al presente punto 3. sono previsti appositi moduli semplificati di adesione alle autorizzazioni di carattere generale riportati nell'allegato 3) alla presente direttiva.
 - 3.4. La procedura di adesione per le nuove attività alle autorizzazioni di carattere generale di cui al presente punto 3. è la seguente:
 - a) il gestore degli impianti o delle attività di cui all'elenco dell'allegato 2) alla presente direttiva inoltra, utilizzando l'apposita modulistica semplificata riportata nell'allegato 3) alla presente direttiva, all'autorità competente, e agli altri enti in indirizzo, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale;
 - b) l'autorità competente può, con proprio provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, concernente «Nuove disposizioni in materia di provvedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», negare l'adesione nei seguenti casi:

- non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale;
- in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario;
- in presenza di zone che richiedono una particolare tutela ambientale.

Per la verifica delle condizioni di cui al presente punto, l'autorità competente si avvarrà dei pareri del Sindaco territorialmente competente e dell'A.R.P.A. della Valle d'Aosta da rilasciarsi nei tempi utili alla conclusione del procedimento;

- c) decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di adesione, anche in mancanza di riscontro da parte dell'autorità competente, gli impianti o le attività possono essere avviati.

3.5. Le procedure da applicarsi ad impianti esistenti sono le seguenti:

- a) I gestori degli impianti ed attività esistenti, già autorizzati ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, della deliberazione della Giunta regionale n. 5796 del 15 luglio 1995 e della deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 14 febbraio 2005, che risultano in regola con le disposizioni di cui alla presente direttiva e con le disposizioni tecniche contenute nei moduli di domanda di adesione all'autorizzazione generale specifica per la propria attività allegati alla presente, devono presentare nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell'autorizzazione generale stessa utilizzando l'apposita modulistica qui allegata. L'attività può continuare salvo il caso che l'autorità competente neghi l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto (sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'autorizzazione generale) l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;
- b) I gestori degli impianti ed attività esistenti, già autorizzati ai sensi del D.P.R. 25 luglio 1991, della deliberazione della Giunta regionale n. 5796 del 15 luglio 1995 e della deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 14 febbraio 2005, che non risultano in regola con le disposizioni di cui alla presente direttiva e con le disposizioni tecniche contenute nei moduli di domanda di adesione all'autorizzazione generale specifica per la propria attività allegati alla presente, devono presentare nuova domanda di adesione all'autorizzazione generale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. dell'autorizzazione generale stessa utilizzando l'apposita modulistica qui allegata, corredata da un progetto di adeguamento, le cui opere devono concludersi entro i termini previsti dall'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i. (28 aprile 2011). L'attività può continuare salvo il caso che l'autorità competente neghi l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto (sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'autorizzazione generale) l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;
- c) Nel caso in cui l'autorità competente neghi l'adesione all'autorizzazione generale ad un'attività/impianto esistente, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ordinaria alle emissioni ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006, e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della nota di diniego; in tal caso l'impresa è autorizzata a proseguire l'attività fino alla conclusione del nuovo procedimento autorizzativo.

- 3.6. L'autorità competente provvede al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'articolo 272 del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., e della presente direttiva ogni quindici anni, se conformi a quanto disposto dal Titolo I del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., altrimenti entro un anno dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni; in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto (sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'autorizzazione generale) l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

ALLEGATO 1)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ AD EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI DI CUI ALLA PARTE I DELL'ALLEGATO IV DELLA PARTE QUINTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, E S.M.I.

Le soglie di produzione e di consumo indicate nelle lettere f), t), u), v), w), x), y), si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

- a) Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
- b) Impianti di aspirazione situati in:
 - 1) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli;
 - 2) laboratori odontotecnici;
 - 3) esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;
 - 4) officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili:
 - 1) preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - 2) nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - i. le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - ii. le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) Autolavaggi.
- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti.
- n) Macchine per eliografia.
- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento acque.
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.

- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg.
- y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- z) Allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, e s.m.i., ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ovvero fino all'emanazione di tale disciplina, quando l'utilizzazione agronomica è effettuata secondo le disposizioni di cui al regolamento regionale 9 agosto 1995, n. 6.

Categoria animale allevata	Peso vivo medio per anno (t)
Scrofe con suinetti fino a 30 kg.	3,4
Suini in accrescimento/ingrasso	3,0
Vacche da latte in produzione	2,5
Rimonta vacche da latte	2,8
Bovini all'ingrasso	4,0
Galline ovaiole	1,5
Polli da carne	1,4
Tacchini	2,0
Cunicoli	2,4
Ovicaprini	3,4
Equini	4,9

ALLEGATO 2)

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 272 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, E S.M.I.

Le soglie di produzione e di consumo indicate nel presente elenco si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali.

- a) Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg.
- b) Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.
- c) Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostrici, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- d) Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- e) Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- f) Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.
- g) Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno.
- h) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.
- i) Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- j) Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- k) Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostrici e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- l) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- m) Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.
- n) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g.
- o) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- p) Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.
- q) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g.
- r) Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- s) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- u) Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- v) Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- w) Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- x) Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.

- y) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g.
- z) Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg/g.
- aa) Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- bb) Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
- cc) Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- dd) Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- ee) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
- ff) Pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie, con utilizzo esclusivo di impianti a ciclo chiuso.
- gg) Impianti termici civili sopra le seguenti soglie di cui all'articolo 269, comma 14, del d. lgs. 152/2006, e s.m.i.:
 1. Impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del d. lgs. 152/2006, e s.m.i., a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
 2. Impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore a 0,3 MW alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione;
 3. Impianti termici civili di potenza termica nominale pari o superiore a 3 MW alimentati a metano o a GPL;
 4. Impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del d. lgs. 152/2006, e s.m.i.